

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 147

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

48° anno
10 giugno 2005

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

.....

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

2005/416/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 19 maggio 2005, che adotta decisioni comunitarie sull'importazione di taluni prodotti chimici ai sensi del regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica le decisioni 2000/657/CE, 2001/852/CE e 2003/508/CE ⁽¹⁾**

1

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

Prezzo: 18 EUR

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2005

che adotta decisioni comunitarie sull'importazione di taluni prodotti chimici ai sensi del regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica le decisioni 2000/657/CE, 2001/852/CE e 2003/508/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/416/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

sentito il comitato istituito dall'articolo 29 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 304/2003, la Commissione decide a nome della Comunità se autorizzare o vietare l'importazione nella Comunità di ciascun prodotto chimico cui si applica la procedura del previo assenso informato (PIC).
- (2) Il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) sono stati designati alla funzione di segretariato per l'applicazione della procedura PIC, istituita dalla convenzione di Rotterdam concernente

la procedura di previo assenso informato (PIC) per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, approvata dalla Comunità con la decisione 2003/106/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale ⁽³⁾.

- (3) In qualità di autorità designata comune, la Commissione è tenuta a trasmettere al segretariato della procedura PIC le decisioni concernenti i prodotti chimici a nome della Comunità e degli Stati membri.
- (4) Occorre modificare le precedenti decisioni di importazione relative ai prodotti chimici aldrin, clordano, clordimeform, DDT, dieldrin, dinoseb e i relativi sali ed esteri, EDB (1,2-dibromoetano), ossido di etilene, fluoroacetammide, HCH (isomeri misti), eptacloro, esaclorobenzene, lindano, metamidofos, pentaclorofenolo e i relativi sali ed esteri, bifenili policlorurati (PCB), terfenili policlorurati (PCT) e toxafene, per tener conto dell'allargamento della Comunità del 1° maggio 2004 e dell'evoluzione della normativa comunitaria dopo l'adozione di tali decisioni.
- (5) In merito ai prodotti chimici aldrin, clordano, clordimeform, DDT, dieldrin, dinoseb e i relativi sali ed esteri, EDB (1,2-dibromoetano), fluoroacetammide, HCH (isomeri misti), eptacloro, bifenili policlorurati (PCB) e terfenili policlorurati (PCT) sono state adottate talune decisioni comunitarie sulle importazioni, pubblicate per la prima volta nella circolare PIC V, che registrava la situazione al 30 giugno 1995.

⁽¹⁾ GU L 63 del 6.3.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 775/2004 della Commissione (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 27).

⁽²⁾ GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27.

- (6) I prodotti chimici aldrin, clordano, DDT, dieldrin, HCH (isomeri misti), eptacloro, tutti inseriti nella procedura PIC come pesticidi, e i bifenili policlorurati (PCB), inseriti nella procedura PIC come prodotti chimici industriali, sono stati vietati o sottoposti a forti restrizioni (cioè vietati tranne per alcune deroghe specifiche) dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE⁽⁴⁾.
- (7) L'EDB (1,2-dibromoetano) e il dinoseb e i relativi sali ed esteri rientrano nel campo di applicazione della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive⁽⁵⁾. Inoltre, nessuno dei due prodotti chimici è stato identificato o notificato nell'ambito del programma comunitario di riesame delle sostanze attive esistenti a norma della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi⁽⁶⁾. Conformemente al regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione, del 4 novembre 2003, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000⁽⁷⁾, per detti prodotti chimici non è consentito l'impiego per tali scopi.
- (8) Il fluoroacetammide rientra nel campo di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁽⁸⁾. A norma della decisione 2004/129/CE della Commissione, del 30 gennaio 2004, concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze⁽⁹⁾, il fluoroacetammide è stato escluso dall'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed entro il 31 marzo 2004 dovevano essere revocate le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che lo contengono. Inoltre, detto prodotto chimico è stato identificato, ma non notificato nell'ambito del programma comunitario di riesame delle sostanze attive esistenti a norma della direttiva 98/8/CE. Di conseguenza, gli Stati membri possono consentirne l'uso in tali prodotti fino al 1° settembre 2006, a norma della loro legislazione nazionale.
- (9) Il clordimeform compare nella procedura PIC come pesticida, ma non essendo stato inserito nel programma comunitario di valutazione delle sostanze attive esistenti ai sensi della direttiva 91/414/CEE è escluso dall'allegato I di detta direttiva. Inoltre, poiché detto prodotto chimico non è stato individuato né notificato nell'ambito del programma comunitario di riesame delle sostanze attive esistenti a norma della direttiva 98/8/CE, non ne è consentito l'uso come prodotto fitosanitario o biocida.
- (10) Di conseguenza, occorre sostituire le precedenti decisioni sulle importazioni pubblicate nella circolare PIC V in merito ai prodotti chimici aldrin, clordano, clordimeform, DDT, dieldrin, dinoseb e i relativi sali ed esteri, EDB (1,2-dibromoetano), fluoroacetammide, HCH (isomeri misti), eptacloro e bifenili policlorurati (PCB).
- (11) I terfenili policlorurati (PCT), che sono stati inseriti nella procedura PIC come prodotto chimico industriale, sono sottoposti a forti restrizioni nella Comunità a norma della direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi⁽¹⁰⁾. È necessario sostituire le precedenti decisioni sulle importazioni, così da tener conto della posizione di tutti i 25 Stati membri.
- (12) L'esaclorobenzene, il pentaclorofenolo e i relativi sali ed esteri e il toxafene, che sono stati inseriti nella procedura PIC come pesticidi, e il metamidofos, alcuni formulati del quale figurano nella procedura PIC come formulati pesticidi altamente pericolosi, sono oggetto di alcune risposte sulle importazioni di cui alla decisione 2000/657/CE della Commissione, del 16 ottobre 2000, che adotta, a norma del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, decisioni in materia di importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi⁽¹¹⁾.
- (13) A norma del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione, del 20 novembre 2002, che prolunga il periodo di tempo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della suddetta direttiva e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze⁽¹²⁾, il pentaclorofenolo è stato escluso dall'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed è stata stabilita la revoca delle autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza entro il 25 luglio 2003. Detto prodotto chimico è stato identificato, ma non notificato nell'ambito del programma comunitario di riesame delle sostanze attive esistenti a norma della direttiva 98/8/CE. Di conseguenza, ne è temporaneamente consentito l'uso per tali scopi a condizione che essi siano conformi alla direttiva 76/769/CEE.

(4) GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5.

(5) GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 850/2004.

(6) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(7) GU L 307 del 24.11.2003, pag. 1.

(8) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/99/CE della Commissione (GU L 309 del 6.10.2004, pag. 6).

(9) GU L 37 del 10.2.2004, pag. 27. Decisione modificata dal regolamento (CE) n. 835/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 43).

(10) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/98/CE della Commissione (GU L 305 dell'1.10.2004, pag. 63).

(11) GU L 275 del 27.10.2000, pag. 44. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/508/CE (GU L 174 del 12.7.2003, pag. 10).

(12) GU L 319 del 23.11.2002, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1765/2004 (GU L 315 del 14.10.2004, pag. 26).

- (14) L'esaclorobenzene e il toxafene sono stati vietati dal regolamento (CE) n. 850/2004.
- (15) Il metamidofos è inserito nel programma comunitario di valutazione delle sostanze attive esistenti ai sensi della direttiva 91/414/CEE. Detta direttiva prevede un periodo transitorio durante il quale gli Stati membri, in attesa di una decisione comunitaria, possono prendere decisioni nazionali sulle sostanze e sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva medesima. Detto prodotto chimico non è stato identificato, né notificato nell'ambito del programma comunitario di riesame delle sostanze attive esistenti a norma della direttiva 98/8/CE. A norma del regolamento (CE) n. 2032/2003 per detto prodotto chimico non sono consentiti tali usi.
- (16) Occorre pertanto sostituire le risposte sulle importazioni relative all'esaclorobenzene, al metamidofos, al pentaclorofenolo e i relativi sali ed esteri e al toxafene, di cui alla decisione 2000/657/CE.
- (17) Il lindano, che è inserito nella procedura PIC come pesticida, è oggetto di una risposta sulle importazioni a norma della decisione 2001/852/CE della Commissione, del 19 novembre 2001, recante adozione di decisioni comunitarie di importazione a norma del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi nonché modifica della decisione 2000/657/CE⁽¹³⁾. Detto prodotto chimico è stato sottoposto a forti restrizioni (cioè vietato tranne per alcune deroghe specifiche) dal regolamento (CE) n. 850/2004. Di conseguenza, va sostituita la risposta sulle importazioni di cui alla decisione 2001/852/CE.
- (18) L'ossido di etilene rientra nel campo di applicazione della direttiva 79/117/CEE, ma è stato notificato nell'ambito del programma comunitario di riesame delle sostanze attive esistenti a norma della direttiva 98/8/CE, che prevede un periodo transitorio durante il quale gli Stati membri, in attesa di una decisione comunitaria, possono consentirne l'immissione in commercio come biocida, a norma della loro legislazione nazionale. Ciò appare in una decisione di importazione contenuta nella decisione 2003/508/CE. La risposta sulle importazioni di cui a detta decisione va sostituita per tener conto della posizione di tutti i 25 Stati membri.

- (19) Occorre pertanto modificare le decisioni di importazione del 1995, pubblicate nella circolare PIC V, e le decisioni 2000/657/CE, 2001/852/CE e 2003/508/CE,

DECIDE:

Articolo 1

Le decisioni sulle importazioni dei prodotti chimici aldrin, clordano, clordimeform, DDT, dieldrin, dinoseb e i relativi sali ed esteri, EDB (1,2-dibromoetano), fluoroacetammide, HCH (isomeri misti), eptacloro, bifenili policlorurati (PCB) e terfenili policlorurati (PCT), pubblicate per la prima volta nella circolare PIC V, sono sostituite dalle decisioni di importazione dei formulari nazionali per la risposta dei paesi importatori, di seguito definiti formulari di risposta sulle importazioni, di cui all'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Le decisioni sull'importazione dell'esaclorobenzene, del pentaclorofenolo e dei relativi sali ed esteri, del toxafene e del metamidofos di cui all'allegato della decisione 2000/657/CE sono sostituite dalle decisioni di importazione dei formulari di risposta sulle importazioni all'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La decisione sull'importazione del lindano (gamma HCH) di cui all'allegato della decisione 2001/852/CE è sostituita dalla decisione di importazione del formulario di risposta sulle importazioni all'allegato III della presente decisione.

Articolo 4

La decisione sull'importazione dell'ossido di etilene di cui all'allegato II della decisione 2003/508/CE è sostituita dalla decisione di importazione del formulario di risposta sulle importazioni all'allegato IV della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2005.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

⁽¹³⁾ GU L 318 del 4.12.2001, pag. 28. Decisione modificata dalla decisione 2003/508/CE.

ALLEGATO I

Decisioni riesaminate sull'importazione dei prodotti chimici aldrin, clordano, clordimeform, DDT, dieldrin, dinoseb e i relativi sali ed esteri, EDB (1,2-dibromoetano), fluoroacetammide, HCH (isomeri misti), eptacloro, PCB e PCT, che sostituiscono le precedenti decisioni d'importazione del 1995



Segretariato della convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale



FORMULARIO PER LA RISPOSTA DEL PAESE IMPORTATORE

IMPORTANTE: leggere attentamente le istruzioni prima di compilare il formulario

PAESE: Comunità europea

(Stati membri: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria)

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO		
1.1	Denominazione comune	Aldrin
1.2	N. CAS	309-00-2
1.3	Tipo di formulato e tenore del principio attivo	
SEZIONE 2. LA RISPOSTA RELATIVA ALL'IMPORTAZIONE FORNITA NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICA ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE		
<input checked="" type="checkbox"/> Pesticida <input type="checkbox"/> Prodotto chimico industriale <input type="checkbox"/> Formulato pesticida altamente pericoloso		
SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI		
3.1	<input type="checkbox"/> Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.	
3.2	<input checked="" type="checkbox"/> Si tratta della modifica di una risposta precedente. La risposta precedente costituiva una decisione definitiva. <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No La risposta precedente costituiva una risposta provvisoria. <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No Data della risposta precedente: _____ 1995 _____	
SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE		
<input checked="" type="checkbox"/> Decisione definitiva (compilare sezione 5, pag. 2) <input type="checkbox"/> Risposta provvisoria (compilare la sezione 6, pagg. 3-4)		
SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI		
5.1	<input checked="" type="checkbox"/> Importazione vietata L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
5.2	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata	
5.3	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata solo a determinate condizioni Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano per tutte le importazioni? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
5.4	PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO O AMMINISTRATIVO NAZIONALE SU CUI SI BASA LA DECISIONE DEFINITIVA Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: sono vietati la produzione, l'immissione in commercio e l'uso dell'aldrin. Detto prodotto chimico, sia allo stato puro che all'interno di preparati o come componente di articoli, è stato vietato dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5). Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità che ha emesso il provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Comunità europea e relativi Stati membri (cfr. indirizzo nella sezione 8).	

5.5	Osservazioni: Cfr. punti 5.3 e 5.4			
	È già stata depositata una richiesta di registrazione del prodotto chimico nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:	Per essere utilizzato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
		Per essere esportato?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni				
SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA				
6.1	<input type="checkbox"/> Importazione vietata			
	L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
6.2	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata			
6.3	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata solo a determinate condizioni			
	Le suddette condizioni sono:			
	Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
6.4	INDICARE SE SI È PROCEDUTO AD UNO STUDIO ATTIVO IN VISTA DI UNA DECISIONE DEFINITIVA			
	Si sta studiando attivamente una decisione definitiva?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva:			
	Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità responsabile che sta studiando attivamente una decisione definitiva:			

6.5 INFORMAZIONI O ASSISTENZA RICHIESTE PER PRENDERE UNA DECISIONE DEFINITIVA	
Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:	
Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:	
Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:	
6.6 Osservazioni	
È già stata depositata una richiesta di registrazione del prodotto chimico nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è prodotto nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è formulato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:	Per essere utilizzato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Per essere esportato? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni	
SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI	
<p> Ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1), l'aldrin è classificato come: T; R24/25 e R 48/24/25 (tossico: tossico a contatto con la pelle e per ingestione; tossico: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione) — Carc. Cat. 3; R 40 (cancerogeno di categoria 3; possibili effetti cancerogeni) — N; R50/53 (pericoloso per l'ambiente; molto tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico). </p>	
SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA	
Istituzione	Commissione europea DG Ambiente
Indirizzo	Rue de la Loi/Wetstraat 200 B-1049 Bruxelles Belgio



*Segretariato della convenzione di Rotterdam concernente la
procedura di previo assenso informato per taluni prodotti
chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale*



FORMULARIO PER LA RISPOSTA DEL PAESE IMPORTATORE

IMPORTANTE: leggere attentamente le istruzioni prima di compilare il formulario

PAESE: Comunità europea

(Stati membri: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria)

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO	
1.1	Denominazione comune Clordano
1.2	N. CAS 57-74-9
1.3	Tipo di formulato e tenore del principio attivo
SEZIONE 2. LA RISPOSTA RELATIVA ALL'IMPORTAZIONE FORNITA NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICA ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE	
<input checked="" type="checkbox"/> Pesticida <input type="checkbox"/> Prodotto chimico industriale <input type="checkbox"/> Formulato pesticida altamente pericoloso	
SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI	
3.1	<input type="checkbox"/> Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.
3.2	<input checked="" type="checkbox"/> Si tratta della modifica di una risposta precedente. La risposta precedente costituiva una decisione definitiva. <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No La risposta precedente costituiva una risposta provvisoria. <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No Data della risposta precedente: _____ 1995 _____
SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE	
<input checked="" type="checkbox"/> Decisione definitiva (compilare sezione 5, pag. 2) <input type="checkbox"/> Risposta provvisoria (compilare la sezione 6, pagg. 3-4)	
SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI	
5.1	<input checked="" type="checkbox"/> Importazione vietata L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
5.2	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata
5.3.	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata solo a determinate condizioni Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano per tutte le importazioni? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
5.4	PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO O AMMINISTRATIVO NAZIONALE SU CUI SI BASA LA DECISIONE DEFINITIVA Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: sono vietati la produzione, l'immissione in commercio e l'uso del clordano. Detto prodotto chimico, sia allo stato puro che all'interno di preparati o come componente di articoli, è stato vietato dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5). Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità che ha emesso il provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Comunità europea e relativi Stati membri (cfr. indirizzo nella sezione 8).

5.5	Osservazioni Cfr. punti 5.3 e 5.4			
	È già stata depositata una richiesta di registrazione del prodotto chimico nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:	Per essere utilizzato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
		Per essere esportato?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni				
SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA				
6.1	<input type="checkbox"/> Importazione vietata			
	L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
6.2	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata			
6.3	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata solo a determinate condizioni			
	Le suddette condizioni sono:			
	Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano per tutte le importazioni?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
6.4	INDICARE SE SI È PROCEDUTO AD UNO STUDIO ATTIVO IN VISTA DI UNA DECISIONE DEFINITIVA			
	Si sta studiando attivamente una decisione definitiva?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva:			
	Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità responsabile che sta studiando attivamente una decisione definitiva:			

6.5 INFORMAZIONI O ASSISTENZA RICHIESTE PER PRENDERE UNA DECISIONE DEFINITIVA	
Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:	
Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:	
Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:	
6.6 Osservazioni	
È già stata depositata una richiesta di registrazione del prodotto chimico nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è prodotto nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è formulato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:	Per essere utilizzato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Per essere esportato? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni	
SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI	
Ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1), il clordano è classificato come: Carc. Cat. 3; R 40 (cancerogeno di categoria 3; possibili effetti cancerogeni) — Xn; R21/22 (nocivo; nocivo a contatto con la pelle e per ingestione) — N; R50/53 (pericoloso per l'ambiente; molto tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico).	
SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA	
Istituzione	Commissione europea DG Ambiente
Indirizzo	Rue de la Loi/Wetstraat 200 B-1049 Bruxelles Belgio



*Segretariato della convenzione di Rotterdam concernente la
procedura di previo assenso informato per taluni prodotti
chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale*



FORMULARIO PER LA RISPOSTA DEL PAESE IMPORTATORE

IMPORTANTE: leggere attentamente le istruzioni prima di compilare il formulario

PAESE: Comunità europea

(Stati membri: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria)

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO		
1.1	Denominazione comune	Clordimeform
1.2	N. CAS	6164-98-3
1.3	Tipo di formulato e tenore del principio attivo	
SEZIONE 2. LA RISPOSTA RELATIVA ALL'IMPORTAZIONE FORNITA NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICA ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE		
<input checked="" type="checkbox"/> Pesticida <input type="checkbox"/> Prodotto chimico industriale <input type="checkbox"/> Formulato pesticida altamente pericoloso		
SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI		
3.1	<input type="checkbox"/> Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.	
3.2	<input checked="" type="checkbox"/> Si tratta della modifica di una risposta precedente.	
	La risposta precedente costituiva una decisione definitiva.	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No
	La risposta precedente costituiva una risposta provvisoria.	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Data della risposta precedente:	_____ 1995_____
SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE		
<input checked="" type="checkbox"/> Decisione definitiva (<i>compilare sezione 5, pag. 2</i>) <input type="checkbox"/> Risposta provvisoria (<i>compilare la sezione 6, pagg. 3-4</i>)		
SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI		
5.1	<input checked="" type="checkbox"/> Importazione vietata	
	L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
5.2	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata	
5.3	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata solo a determinate condizioni	
	Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano per tutte le importazioni?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
5.4	PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO O AMMINISTRATIVO NAZIONALE SU CUI SI BASA LA DECISIONE DEFINITIVA	
	Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:	
	<p>sono vietati l'immissione in commercio e l'uso del clordimeform come prodotto fitosanitario o come biocida. Detto prodotto chimico non è stato inserito nel programma comunitario di valutazione delle sostanze esistenti di cui alla direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1). Inoltre, esso non è stato né identificato né notificato nell'ambito del programma comunitario di riesame delle sostanze attive esistenti di cui alla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1). Conformemente al regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione, del 4 novembre 2003, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi e che modifica il regolamento (CE) n. 1896/2000 (GU L 307 del 24.11.2003, pag. 1), per detto prodotto chimico non è consentito l'impiego per tali scopi.</p>	
	Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità che ha emesso il provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:	
	Comunità europea e relativi Stati membri (cfr. indirizzo nella sezione 8).	

5.5	Osservazioni Cfr. punti 5.3 e 5.4			
	È già stata depositata una richiesta di registrazione del prodotto chimico nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:	Per essere utilizzato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
		Per essere esportato?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni				
SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA				
6.1	<input type="checkbox"/> Importazione vietata			
	L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
6.2	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata			
6.3	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata solo a determinate condizioni			
	Le suddette condizioni sono:			
	Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano per tutte le importazioni?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
6.4	INDICARE SE SI È PROCEDUTO AD UNO STUDIO ATTIVO IN VISTA DI UNA DECISIONE DEFINITIVA			
	Si sta studiando attivamente una decisione definitiva?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva:			
	Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità responsabile che sta studiando attivamente una decisione definitiva:			

6.5 INFORMAZIONI O ASSISTENZA RICHIESTE PER PRENDERE UNA DECISIONE DEFINITIVA	
Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:	
Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:	
Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:	
6.6 Osservazioni	
È già stata depositata una richiesta di registrazione del prodotto chimico nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è prodotto nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è formulato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:	Per essere utilizzato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Per essere esportato? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni	
SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI	
<p> Ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1), il clordimeform è classificato come: Carc. Cat. 3; R 40 (cancerogeno di categoria 3; possibili effetti cancerogeni) — Xn; R21/22 (nocivo; nocivo a contatto con la pelle e per ingestione) — N; R50/53 (pericoloso per l'ambiente; molto tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico). </p>	
SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA	
Istituzione	Commissione europea DG Ambiente
Indirizzo	Rue de la Loi/Wetstraat 200 B-1049 Bruxelles Belgio



*Segretariato della convenzione di Rotterdam concernente la
procedura di previo assenso informato per taluni prodotti
chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale*



FORMULARIO PER LA RISPOSTA DEL PAESE IMPORTATORE

IMPORTANTE: leggere attentamente le istruzioni prima di compilare il formulario

PAESE: Comunità europea

(Stati membri: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria)

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO		
1.1	Denominazione comune	DDT
1.2	N. CAS	50-29-3
1.3	Tipo di formulato e tenore del principio attivo	
SEZIONE 2. LA RISPOSTA RELATIVA ALL'IMPORTAZIONE FORNITA NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICA ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE		
<input checked="" type="checkbox"/> Pesticida <input type="checkbox"/> Prodotto chimico industriale <input type="checkbox"/> Formulato pesticida altamente pericoloso		
SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI		
3.1	<input type="checkbox"/> Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.	
3.2	<input checked="" type="checkbox"/> Si tratta della modifica di una risposta precedente. La risposta precedente costituiva una decisione definitiva. <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No La risposta precedente costituiva una risposta provvisoria. <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No Data della risposta precedente: _____ 1995	
SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE		
<input checked="" type="checkbox"/> Decisione definitiva (compilare sezione 5, pag. 2) <input type="checkbox"/> Risposta provvisoria (compilare la sezione 6, pagg. 3-4)		
SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI		
5.1	<input checked="" type="checkbox"/> Importazione vietata L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
5.2	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata	
5.3	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata solo a determinate condizioni Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano per tutte le importazioni? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
5.4	PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO O AMMINISTRATIVO NAZIONALE SU CUI SI BASA LA DECISIONE DEFINITIVA Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: sono vietati la produzione, l'immissione in commercio e l'uso del DDT. Detto prodotto chimico, sia allo stato puro che all'interno di preparati o come componente di articoli, è stato vietato dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5). Gli Stati membri, tuttavia, possono consentire la continuazione dell'attuale produzione ed impiego del DDT come prodotto intermedio per la produzione di dicofol in un sistema chiuso fino al 1° gennaio 2014. La Commissione riesaminerà tale deroga entro il 31 dicembre 2008, sulla base dei risultati della valutazione della sostanza, condotta a norma della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1). Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità che ha emesso il provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Comunità europea e relativi Stati membri (cfr. indirizzo nella sezione 8).	

5.5	Osservazioni Cfr. punti 5.3 e 5.4			
	È già stata depositata una richiesta di registrazione del prodotto chimico nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:	Per essere utilizzato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
		Per essere esportato?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni				
SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA				
6.1	<input type="checkbox"/> Importazione vietata			
	L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
6.2	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata			
6.3	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata solo a determinate condizioni			
	Le suddette condizioni sono:			
	Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano per tutte le importazioni?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
6.4	INDICARE SE SI È PROCEDUTO AD UNO STUDIO ATTIVO IN VISTA DI UNA DECISIONE DEFINITIVA			
	Si sta studiando attivamente una decisione definitiva?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva:			
	Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità responsabile che sta studiando attivamente una decisione definitiva:			

6.5 INFORMAZIONI O ASSISTENZA RICHIESTE PER PRENDERE UNA DECISIONE DEFINITIVA	
Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:	
Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:	
Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:	
6.6 Osservazioni	
È già stata depositata una richiesta di registrazione del prodotto chimico nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è prodotto nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è formulato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:	Per essere utilizzato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Per essere esportato? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni	
SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI	
<p> Ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1), il DDT è classificato come: T; R25 e R 48/25 (tossico: tossico per ingestione; tossico: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per ingestione) — Carc. Cat. 3; R 40 (cancerogeno di categoria 3; possibili effetti cancerogeni) — N; R50/53 (pericoloso per l'ambiente; molto tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico). </p>	
SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA	
Istituzione	Commissione europea DG Ambiente
Indirizzo	Rue de la Loi/Wetstraat 200 B-1049 Bruxelles Belgio



Segretariato della convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale



FORMULARIO PER LA RISPOSTA DEL PAESE IMPORTATORE

IMPORTANTE: leggere attentamente le istruzioni prima di compilare il formulario

PAESE: Comunità europea

(Stati membri: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria)

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO		
1.1	Denominazione comune	Dieldrin
1.2	N. CAS	60-57-1
1.3	Tipo di formulato e tenore del principio attivo	
SEZIONE 2. LA RISPOSTA RELATIVA ALL'IMPORTAZIONE FORNITA NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICA ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE		
<input checked="" type="checkbox"/> Pesticida <input type="checkbox"/> Prodotto chimico industriale <input type="checkbox"/> Formulato pesticida altamente pericoloso		
SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI		
3.1	<input type="checkbox"/> Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.	
3.2	<input checked="" type="checkbox"/> Si tratta della modifica di una risposta precedente. La risposta precedente costituiva una decisione definitiva. <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No La risposta precedente costituiva una risposta provvisoria. <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No Data della risposta precedente: _____ 1995 _____	
SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE		
<input checked="" type="checkbox"/> Decisione definitiva (<i>compilare sezione 5, pag. 2</i>) <input type="checkbox"/> Risposta provvisoria (<i>compilare la sezione 6, pagg. 3-4</i>)		
SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI		
5.1	<input checked="" type="checkbox"/> Importazione vietata L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
5.2	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata	
5.3	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata solo a determinate condizioni Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano per tutte le importazioni? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
5.4	PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO O AMMINISTRATIVO NAZIONALE SU CUI SI BASA LA DECISIONE DEFINITIVA Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: sono vietati la produzione, l'immissione in commercio e l'uso del dieldrin. Detto prodotto chimico, sia allo stato puro che all'interno di preparati o come componente di articoli, è stato vietato dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5). Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità che ha emesso il provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Comunità europea e relativi Stati membri (cfr. indirizzo nella sezione 8).	

5.5	Osservazioni Cfr. punti 5.3 e 5.4			
	È già stata depositata una richiesta di registrazione del prodotto chimico nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:	Per essere utilizzato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
		Per essere esportato?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni				
SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA				
6.1	<input type="checkbox"/> Importazione vietata			
	L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
6.2	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata			
6.3	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata solo a determinate condizioni			
	Le suddette condizioni sono:			
	Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano per tutte le importazioni?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
6.4	INDICARE SE SI È PROCEDUTO AD UNO STUDIO ATTIVO IN VISTA DI UNA DECISIONE DEFINITIVA			
	Si sta studiando attivamente una decisione definitiva?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva:			
	Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità responsabile che sta studiando attivamente una decisione definitiva:			

6.5 INFORMAZIONI O ASSISTENZA RICHIESTE PER PRENDERE UNA DECISIONE DEFINITIVA	
Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:	
Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:	
Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:	
6.6 Osservazioni	
È già stata depositata una richiesta di registrazione del prodotto chimico nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è prodotto nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è formulato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:	Per essere utilizzato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Per essere esportato? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni	
SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI	
<p>Ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1), il dieldrin è classificato come: T+; R27 (molto tossico; molto tossico a contatto con la pelle) — T; R25 e R 48/25 (tossico: tossico per ingestione; tossico: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per ingestione) — Carc. Cat. 3; R 40 (cancerogeno di categoria 3; possibili effetti cancerogeni) — N; R50/53 (pericoloso per l'ambiente; molto tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico).</p>	
SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA	
Istituzione	Commissione europea DG Ambiente
Indirizzo	Rue de la Loi/Wetstraat 200 B-1049 Bruxelles Belgio



*Segretariato della convenzione di Rotterdam concernente la
procedura di previo assenso informato per taluni prodotti
chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale*



FORMULARIO PER LA RISPOSTA DEL PAESE IMPORTATORE

IMPORTANTE: leggere attentamente le istruzioni prima di compilare il formulario

PAESE: Comunità europea

(Stati membri: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria)

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO		
1.1	Denominazione comune	Dinoseb e i relativi sali ed esteri
1.2	N. CAS	88-85-7
1.3	Tipo di formulato e tenore del principio attivo	
SEZIONE 2. LA RISPOSTA RELATIVA ALL'IMPORTAZIONE FORNITA NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICA ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE		
<input checked="" type="checkbox"/> Pesticida <input type="checkbox"/> Prodotto chimico industriale <input type="checkbox"/> Formulato pesticida altamente pericoloso		
SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI		
3.1	<input type="checkbox"/> Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.	
3.2	<input checked="" type="checkbox"/> Si tratta della modifica di una risposta precedente. La risposta precedente costituiva una decisione definitiva. <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No La risposta precedente costituiva una risposta provvisoria. <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No Data della risposta precedente: _____ 1995 _____	
SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE		
<input checked="" type="checkbox"/> Decisione definitiva (compilare sezione 5, pag. 2) <input type="checkbox"/> Risposta provvisoria (compilare la sezione 6, pagg. 3-4)		
SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI		
5.1	<input checked="" type="checkbox"/> Importazione vietata L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
5.2	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata	
5.3	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata solo a determinate condizioni Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano per tutte le importazioni? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
5.4	PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO O AMMINISTRATIVO NAZIONALE SU CUI SI BASA LA DECISIONE DEFINITIVA Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: sono vietati l'immissione in commercio e l'uso di tutti i prodotti fitosanitari contenenti dinoseb come principio attivo conformemente alla direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36), modificata dalla direttiva 90/533/CEE (GU L 296 del 27.10.1990, pag. 63). Inoltre, esso non è stato né identificato né notificato nell'ambito del programma comunitario di riesame delle sostanze attive esistenti di cui alla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1). Conformemente al regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione, del 4 novembre 2003, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, e che modifica il regolamento (CE) n. 1896/2000 (GU L 307 del 24.11.2003, pag. 1), per detto prodotto chimico non è consentito l'impiego per tali scopi. Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità che ha emesso il provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Comunità europea e relativi Stati membri (cfr. indirizzo nella sezione 8).	

5.5	Osservazioni Cfr. punti 5.3 e 5.4			
	È già stata depositata una richiesta di registrazione del prodotto chimico nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:	Per essere utilizzato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
		Per essere esportato?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni				
SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA				
6.1	<input type="checkbox"/> Importazione vietata			
	L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
6.2	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata			
6.3	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata solo a determinate condizioni			
	Le suddette condizioni sono:			
	Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano per tutte le importazioni?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
6.4	INDICARE SE SI È PROCEDUTO AD UNO STUDIO ATTIVO IN VISTA DI UNA DECISIONE DEFINITIVA			
	Si sta studiando attivamente una decisione definitiva?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva:			
Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità responsabile che sta studiando attivamente una decisione definitiva:				

6.5 INFORMAZIONI O ASSISTENZA RICHIESTE PER PRENDERE UNA DECISIONE DEFINITIVA	
Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:	
Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:	
Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:	
6.6 Osservazioni	
È già stata depositata una richiesta di registrazione del prodotto chimico nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è prodotto nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è formulato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:	Per essere utilizzato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Per essere esportato? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni	
SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI	
<p>Al sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1), il dinoseb è classificato come: T; R24/25 (tossico: tossico a contatto con la pelle e per ingestione) — Repr. Cat. 2; R61 (tossico per il ciclo riproduttivo, categoria 2; può danneggiare il feto) — Repr. Cat. 3; R62 (tossico per il ciclo riproduttivo, categoria 3; possibile rischio di ridotta fertilità) — Xi; R36 (irritante; irritante per gli occhi) — N; R50/53 (pericoloso per l'ambiente; molto tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico) — R44 (rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato).</p>	
SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA	
Istituzione	Commissione europea DG Ambiente
Indirizzo	Rue de la Loi/Wetstraat 200 B-1049 Bruxelles Belgio



*Segretariato della convenzione di Rotterdam concernente la
procedura di previo assenso informato per taluni prodotti
chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale*



FORMULARIO PER LA RISPOSTA DEL PAESE IMPORTATORE

IMPORTANTE: leggere attentamente le istruzioni prima di compilare il formulario

PAESE: Comunità europea

(Stati membri: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria)

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO		
1.1	Denominazione comune	EDB (1,2-dibromoetano)
1.2	N. CAS	106-93-4
1.3	Tipo di formulato e tenore del principio attivo	
SEZIONE 2. LA RISPOSTA RELATIVA ALL'IMPORTAZIONE FORNITA NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICA ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE		
<input checked="" type="checkbox"/> Pesticida <input type="checkbox"/> Prodotto chimico industriale <input type="checkbox"/> Formulato pesticida altamente pericoloso		
SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI		
3.1	<input type="checkbox"/> Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.	
3.2	<input checked="" type="checkbox"/> Si tratta della modifica di una risposta precedente. La risposta precedente costituiva una decisione definitiva. <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No La risposta precedente costituiva una risposta provvisoria. <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No Data della risposta precedente: _____ 1995 _____	
SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE		
<input checked="" type="checkbox"/> Decisione definitiva (compilare sezione 5, pag. 2) <input type="checkbox"/> Risposta provvisoria (compilare la sezione 6, pagg. 3-4)		
SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI		
5.1	<input checked="" type="checkbox"/> Importazione vietata L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
5.2	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata	
5.3	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata solo a determinate condizioni Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano per tutte le importazioni? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
5.4	PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO O AMMINISTRATIVO NAZIONALE SU CUI SI BASA LA DECISIONE DEFINITIVA Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: sono vietati l'immissione in commercio e l'uso di tutti i prodotti fitosanitari contenenti EDB come principio attivo conformemente alla direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36), modificata dalla direttiva 87/181/CEE (GU L 71 del 14.3.1987, pag. 33). Inoltre, esso non è stato né identificato né notificato nell'ambito del programma comunitario di riesame delle sostanze attive esistenti di cui alla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1). Conformemente al regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione, del 4 novembre 2003, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, e che modifica il regolamento (CE) n. 1896/2000 (GU L 307 del 24.11.2003, pag. 1), per detto prodotto chimico non è consentito l'impiego per tali scopi. Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità che ha emesso il provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Comunità europea e relativi Stati membri (cfr. indirizzo nella sezione 8).	

5.5	Osservazioni Cfr. punti 5.3 e 5.4			
	È già stata depositata una richiesta di registrazione del prodotto chimico nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:	Per essere utilizzato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
		Per essere esportato?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni				
SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA				
6.1	<input type="checkbox"/> Importazione vietata			
	L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
6.2	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata			
6.3	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata solo a determinate condizioni			
	Le suddette condizioni sono:			
	Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano per tutte le importazioni?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
6.4	INDICARE SE SI È PROCEDUTO AD UNO STUDIO ATTIVO IN VISTA DI UNA DECISIONE DEFINITIVA			
	Si sta studiando attivamente una decisione definitiva?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva:			
Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità responsabile che sta studiando attivamente una decisione definitiva:				

6.5 INFORMAZIONI O ASSISTENZA RICHIESTE PER PRENDERE UNA DECISIONE DEFINITIVA	
Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:	
Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:	
Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:	
6.6 Osservazioni	
È già stata depositata una richiesta di registrazione del prodotto chimico nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è prodotto nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è formulato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:	Per essere utilizzato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Per essere esportato? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni	
SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI	
<p>Ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1), l'EDB è classificato come: T; R23/24/25 (tossico: tossico per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione) — Carc. Cat. 2; R45 (cancerogeno di categoria 2; può provocare il cancro) — Xi; R36/37/38 (irritante; irritante per gli occhi, per le vie respiratorie e per la pelle) — N; R51/53 (pericoloso per l'ambiente; tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico).</p>	
SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA	
Istituzione	Commissione europea DG Ambiente
Indirizzo	Rue de la Loi/Wetstraat 200 B-1049 Bruxelles Belgio



*Segretariato della convenzione di Rotterdam concernente la
procedura di previo assenso informato per taluni prodotti
chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale*



FORMULARIO PER LA RISPOSTA DEL PAESE IMPORTATORE

IMPORTANTE: leggere attentamente le istruzioni prima di compilare il formulario

PAESE: Comunità europea

(Stati membri: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria)

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO		
1.1	Denominazione comune	Fluoroacetammide
1.2	N. CAS	640-19-7
1.3	Tipo di formulato e tenore del principio attivo	
SEZIONE 2. LA RISPOSTA RELATIVA ALL'IMPORTAZIONE FORNITA NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICA ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE		
<input checked="" type="checkbox"/> Pesticida <input type="checkbox"/> Prodotto chimico industriale <input type="checkbox"/> Formulato pesticida altamente pericoloso		
SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI		
3.1	<input type="checkbox"/> Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.	
3.2	<input checked="" type="checkbox"/> Si tratta della modifica di una risposta precedente. La risposta precedente costituiva una decisione definitiva. <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No La risposta precedente costituiva una risposta provvisoria. <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Data della risposta precedente: _____ 1995 _____	
SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE		
<input type="checkbox"/> Decisione definitiva (<i>compilare sezione 5, pag. 2</i>) O <input checked="" type="checkbox"/> Risposta provvisoria (<i>compilare la sezione 6, pagg. 3-4</i>)		
SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI		
5.1	<input type="checkbox"/> Importazione vietata L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
5.2	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata	
5.3	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata solo a determinate condizioni Le suddette condizioni sono: Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano per tutte le importazioni? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
5.4	PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO O AMMINISTRATIVO NAZIONALE SU CUI SI BASA LA DECISIONE DEFINITIVA	
Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità che ha emesso il provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:		

5.5	Osservazioni			
	È già stata depositata una richiesta di registrazione del prodotto chimico nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:	Per essere utilizzato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
		Per essere esportato?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni				
SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA				
6.1	<input type="checkbox"/> Importazione vietata			
	L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
6.2	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata			
6.3	X Importazione autorizzata solo a determinate condizioni			
	Le suddette condizioni sono:			
	<u>Per i prodotti fitosanitari</u>			
	Sono vietati l'uso e l'immissione in commercio di tutti i prodotti fitosanitari contenenti fluoroacetammide. Detto prodotto chimico è stato escluso dall'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1), ed è stata quindi stabilita la revoca dell'autorizzazione entro il 31 marzo 2004 [decisione 2004/129/CE della Commissione, del 30 gennaio 2004, concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (GU L 37 del 10.2.2004, pag. 27)].			
	<u>Per i biocidi</u>			
Stati membri che autorizzano l'importazione (per l'importazione è necessaria una autorizzazione scritta preventiva): Finlandia, Francia, Grecia, Polonia, Portogallo e Spagna.				
Stati membri che non autorizzano l'importazione: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Germania, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria.				
	Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano per tutte le importazioni?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
6.4	INDICARE SE SI È PROCEDUTO AD UNO STUDIO ATTIVO IN VISTA DI UNA DECISIONE DEFINITIVA			
	Si sta studiando attivamente una decisione definitiva?	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No	
In attesa di una decisione definitiva sono stati adottati i provvedimenti amministrativi seguenti:				
l'impiego del fluoroacetammide nei prodotti fitosanitari è stato vietato [decisione 2004/129/CE della Commissione, del 30 gennaio 2004, concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (GU L 37 del 10.2.2004, pag. 27)].				
Tuttavia, detto prodotto chimico è stato identificato, ma non notificato nell'ambito del programma comunitario di riesame delle sostanze attive esistenti di cui alla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1). Di conseguenza, gli Stati membri possono consentirne l'uso in tali prodotti fino al 1° settembre 2006, a norma della loro legislazione nazionale.				
Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva: non applicabile.				
Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità responsabile che sta studiando attivamente una decisione definitiva:				
Comunità europea e relativi Stati membri (cfr. indirizzo nella sezione 8)				

6.5 INFORMAZIONI O ASSISTENZA RICHIESTE PER PRENDERE UNA DECISIONE DEFINITIVA	
Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:	
Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:	
Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:	
6.6 Osservazioni	
È già stata depositata una richiesta di registrazione del prodotto chimico nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è prodotto nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è formulato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:	Per essere utilizzato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Per essere esportato? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni	
SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI	
Ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1), il fluoroacetammide è classificato come: T+; R28 (molto tossico; molto tossico per ingestione) — T; R24 (tossico; tossico a contatto con la pelle).	
SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA	
Istituzione	Commissione europea DG Ambiente
Indirizzo	Rue de la Loi/Wetstraat 200 B-1049 Bruxelles Belgio



*Segretariato della convenzione di Rotterdam concernente la
procedura di previo assenso informato per taluni prodotti
chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale*



FORMULARIO PER LA RISPOSTA DEL PAESE IMPORTATORE

IMPORTANTE: leggere attentamente le istruzioni prima di compilare il formulario

PAESE: Comunità europea

(Stati membri: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria)

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO		
1.1	Denominazione comune	HCH (isomeri misti)
1.2	N. CAS	608-73-1
1.3	Tipo di formulato e tenore del principio attivo	
SEZIONE 2. LA RISPOSTA RELATIVA ALL'IMPORTAZIONE FORNITA NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICA ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE		
<input checked="" type="checkbox"/> Pesticida <input type="checkbox"/> Prodotto chimico industriale <input type="checkbox"/> Formulato pesticida altamente pericoloso		
SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI		
3.1	<input type="checkbox"/> Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.	
3.2	<input checked="" type="checkbox"/> Si tratta della modifica di una risposta precedente. La risposta precedente costituiva una decisione definitiva. <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No La risposta precedente costituiva una risposta provvisoria. <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No Data della risposta precedente: _____ 1995	
SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE		
<input type="checkbox"/> Decisione definitiva (compilare sezione 5, pag. 2) <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Risposta provvisoria (compilare la sezione 6, pagg. 3-4)		
SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI		
5.1	<input type="checkbox"/> Importazione vietata L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
5.2	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata	
5.3	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata solo a determinate condizioni Le suddette condizioni sono: Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano per tutte le importazioni? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
5.4	PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO O AMMINISTRATIVO NAZIONALE SU CUI SI BASA LA DECISIONE DEFINITIVA	
Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità che ha emesso il provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:		

5.5 Osservazioni	
È già stata depositata una richiesta di registrazione del prodotto chimico nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Il prodotto chimico è prodotto nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Il prodotto chimico è formulato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:	Per essere utilizzato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Per essere esportato? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni	
SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA	
6.1	<input type="checkbox"/> Importazione vietata
L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
6.2	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata
6.3	<input checked="" type="checkbox"/> Importazione autorizzata solo a determinate condizioni
Le suddette condizioni sono:	
sono vietati la produzione, l'uso e l'immissione in commercio dell'HCH, fatte salve alcune deroghe specifiche. Detto prodotto chimico, sia allo stato puro che all'interno di preparati o come componente di articoli, è stato vietato dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5). A titolo di deroga gli Stati membri possono tuttavia consentire i seguenti impieghi:	
a) fino all'1.9.2006:	
— trattamento curativo professionale e industriale di legname, legno da costruzione e tronchi,	
— applicazioni industriali e domestiche per interni;	
b) fino al 31.12.2007:	
— l'HCH tecnico può essere utilizzato solo come prodotto intermedio nell'industria chimica,	
— i prodotti in cui almeno il 99 % degli isomeri dell'HCH è presente nella forma gamma (ossia il lindano) sono riservati ai seguenti usi: insetticida per uso topico in campo sanitario e veterinario.	
Stati membri che autorizzano l'importazione (per l'importazione è necessaria una autorizzazione scritta preventiva): Finlandia [fino al 31.12.2007 sulla base della lettera b) esclusivamente per i biocidi].	
Stati membri che non autorizzano l'importazione: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.	
Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano per tutte le importazioni?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
6.4	INDICARE SE SI È PROCEDUTO AD UNO STUDIO ATTIVO IN VISTA DI UNA DECISIONE DEFINITIVA
Si sta studiando attivamente una decisione definitiva?	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No
In attesa di una decisione definitiva sono stati adottati i provvedimenti amministrativi seguenti: non applicabile.	
Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva: non applicabile.	
Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità responsabile che sta studiando attivamente una decisione definitiva:	
Comunità europea e relativi Stati membri (cfr. indirizzo nella sezione 8).	

6.5 INFORMAZIONI O ASSISTENZA RICHIESTE PER PRENDERE UNA DECISIONE DEFINITIVA	
Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:	
Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:	
Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:	
6.6 Osservazioni	
È già stata depositata una richiesta di registrazione del prodotto chimico nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è prodotto nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è formulato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:	Per essere utilizzato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Per essere esportato? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni	
SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI	
Alcuni isomeri sono classificati ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1), ad esempio gli 1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesani, esclusi quelli espressamente indicati nell'allegato della direttiva, come: Carc. Cat. 3; R40 (cancerogeno di categoria 3; possibili effetti cancerogeni) T; R25 (tossico; tossico per ingestione); Xn; R21 (nocivo; nocivo a contatto con la pelle) N; R50/53 (pericoloso per l'ambiente; molto tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente marino).	
SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA	
Istituzione	Commissione europea DG Ambiente
Indirizzo	Rue de la Loi/Wetstraat 200 B-1049 Bruxelles Belgio



*Segretariato della convenzione di Rotterdam concernente la
procedura di previo assenso informato per taluni prodotti
chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale*



FORMULARIO PER LA RISPOSTA DEL PAESE IMPORTATORE

IMPORTANTE: leggere attentamente le istruzioni prima di compilare il formulario

PAESE: Comunità europea

(Stati membri: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria)

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO		
1.1	Denominazione comune	Eptacloro
1.2	N. CAS	76-44-8
1.3	Tipo di formulato e tenore del principio attivo	
SEZIONE 2. LA RISPOSTA RELATIVA ALL'IMPORTAZIONE FORNITA NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICA ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE		
<input checked="" type="checkbox"/> Pesticida <input type="checkbox"/> Prodotto chimico industriale <input type="checkbox"/> Formulato pesticida altamente pericoloso		
SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI		
3.1	<input type="checkbox"/> Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.	
3.2	<input checked="" type="checkbox"/> Si tratta della modifica di una risposta precedente. La risposta precedente costituiva una decisione definitiva. <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No La risposta precedente costituiva una risposta provvisoria. <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No Data della risposta precedente: _____ 1995 _____	
SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE		
<input checked="" type="checkbox"/> Decisione definitiva (<i>compilare sezione 5, pag. 2</i>) <input type="checkbox"/> Risposta provvisoria (<i>compilare la sezione 6, pagg. 3-4</i>)		
SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI		
5.1	<input checked="" type="checkbox"/> Importazione vietata L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
5.2	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata	
5.3	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata solo a determinate condizioni Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano per tutte le importazioni? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
5.4	PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO O AMMINISTRATIVO NAZIONALE SU CUI SI BASA LA DECISIONE DEFINITIVA Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: sono vietati la produzione, l'immissione in commercio e l'uso dell'eptacloro. Detto prodotto chimico, sia allo stato puro che all'interno di preparati o come componente di articoli, è stato vietato dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5). Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità che ha emesso il provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Comunità europea e relativi Stati membri (cfr. indirizzo nella sezione 8).	

5.5	Osservazioni Cfr. punti 5.3 e 5.4			
	È già stata depositata una richiesta di registrazione del prodotto chimico nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:	Per essere utilizzato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
		Per essere esportato?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni				
SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA				
6.1	<input type="checkbox"/> Importazione vietata			
	L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
6.2	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata			
6.3	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata solo a determinate condizioni			
	Le suddette condizioni sono:			
	Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano per tutte le importazioni?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
6.4	INDICARE SE SI È PROCEDUTO AD UNO STUDIO ATTIVO IN VISTA DI UNA DECISIONE DEFINITIVA			
	Si sta studiando attivamente una decisione definitiva?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva:			
	Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità responsabile che sta studiando attivamente una decisione definitiva:			

6.5 INFORMAZIONI O ASSISTENZA RICHIESTE PER PRENDERE UNA DECISIONE DEFINITIVA	
Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:	
Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:	
Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:	
6.6 Osservazioni	
È già stata depositata una richiesta di registrazione del prodotto chimico nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è prodotto nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è formulato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:	Per essere utilizzato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Per essere esportato? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni	
SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI	
<p> Ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1), l'epaetolo è classificato come: T; R24/25 (tossico: tossico a contatto con la pelle e per ingestione) — Carc. Cat. 3; R40, R33 (cancerogeno di categoria 3; possibili effetti cancerogeni; pericolo di effetti cumulativi) — N; R50/53 (pericoloso per l'ambiente; molto tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico). </p>	
SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA	
Istituzione	Commissione europea DG Ambiente
Indirizzo	Rue de la Loi/Wetstraat 200 B-1049 Bruxelles Belgio



*Segretariato della convenzione di Rotterdam concernente la
procedura di previo assenso informato per taluni prodotti
chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale*



FORMULARIO PER LA RISPOSTA DEL PAESE IMPORTATORE

IMPORTANTE: leggere attentamente le istruzioni prima di compilare il formulario

PAESE: Comunità europea

(Stati membri: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria)

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO	
1.1	Denominazione comune Terfenili policlorurati (PCT)
1.2	N. CAS 61788-33-8
1.3	Tipo di formulato e tenore del principio attivo
SEZIONE 2. LA RISPOSTA RELATIVA ALL'IMPORTAZIONE FORNITA NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICA ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE	
<input type="checkbox"/> Pesticida <input checked="" type="checkbox"/> Prodotto chimico industriale <input type="checkbox"/> Formulato pesticida altamente pericoloso	
SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI	
3.1	<input type="checkbox"/> Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.
3.2	<input checked="" type="checkbox"/> Si tratta della modifica di una risposta precedente. La risposta precedente costituiva una decisione definitiva. <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No La risposta precedente costituiva una risposta provvisoria. <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No Data della risposta precedente: _____ 1995 _____
SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE	
<input checked="" type="checkbox"/> Decisione definitiva (compilare sezione 5, page 2) <input type="checkbox"/> Risposta provvisoria (compilare la sezione 6, pagg. 3-4)	
SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI	
5.1	<input checked="" type="checkbox"/> Importazione vietata L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
5.2	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata
5.3	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata solo a determinate condizioni Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano per tutte le importazioni? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
5.4	PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO O AMMINISTRATIVO NAZIONALE SU CUI SI BASA LA DECISIONE DEFINITIVA Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: sono vietati l'uso e l'immissione in commercio dei PCT, fatte salve alcune deroghe specifiche concesse caso per caso. Detti prodotti chimici sono stati vietati dalla direttiva 85/467/CEE del Consiglio, del 1° ottobre 1985, recante sesta modifica (PCB/PCT) della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU L 269 dell'11.10.1985, pag. 56). Tuttavia gli Stati membri, a condizione che abbiano previamente inviato una notifica motivata alla Commissione, possono accordare deroghe al divieto di utilizzazione dei prodotti di base e prodotti intermedi ai fini dell'ulteriore trasformazione in altri prodotti non vietati dalla direttiva 76/769/CEE (GU L 262 del 27.9.1976, pag. 21) e da altre direttive che modificano detta direttiva, purché ritengano che tali deroghe non abbiano conseguenze pericolose per la salute e per l'ambiente. Stati membri che autorizzano l'importazione (per l'importazione è necessaria una autorizzazione scritta preventiva): Polonia (sulla base della deroga citata). Stati membri che non autorizzano l'importazione: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità che ha emesso il provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Comunità europea e relativi Stati membri (cfr. indirizzo nella sezione 8).

5.5	Osservazioni Cfr. punti 5.3 e 5.4			
	È già stata depositata una richiesta di registrazione del prodotto chimico nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:	Per essere utilizzato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
		Per essere esportato?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni				
SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA				
6.1	<input type="checkbox"/> Importazione vietata			
	L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
6.2	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata			
6.3	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata solo a determinate condizioni			
	Le suddette condizioni sono:			
	Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano per tutte le importazioni?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
6.4	INDICARE SE SI È PROCEDUTO AD UNO STUDIO ATTIVO IN VISTA DI UNA DECISIONE DEFINITIVA			
	Si sta studiando attivamente una decisione definitiva?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva:			
	Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità responsabile che sta studiando attivamente una decisione definitiva:			

6.5 INFORMAZIONI O ASSISTENZA RICHIESTE PER PRENDERE UNA DECISIONE DEFINITIVA	
Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:	
Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:	
Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:	
6.6 Osservazioni	
È già stata depositata una richiesta di registrazione del prodotto chimico nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è prodotto nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è formulato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:	Per essere utilizzato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Per essere esportato? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni	
SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI	
I PCT non sono classificati ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1).	
SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA	
Istituzione	Commissione europea DG Ambiente
Indirizzo	Rue de la Loi/Wetstraat 200 B-1049 Bruxelles Belgio



*Segretariato della convenzione di Rotterdam concernente la
procedura di previo assenso informato per taluni prodotti
chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale*



FORMULARIO PER LA RISPOSTA DEL PAESE IMPORTATORE

IMPORTANTE: leggere attentamente le istruzioni prima di compilare il formulario

PAESE: Comunità europea

(Stati membri: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria)

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO		
1.1	Denominazione comune	Bifenili policlorurati (PCB)
1.2	N. CAS	1336-36-3
1.3	Tipo di formulato e tenore del principio attivo	
SEZIONE 2. LA RISPOSTA RELATIVA ALL'IMPORTAZIONE FORNITA NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICA ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE		
<input type="checkbox"/> Pesticida <input checked="" type="checkbox"/> Prodotto chimico industriale <input type="checkbox"/> Formulato pesticida altamente pericoloso		
SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI		
3.1	<input type="checkbox"/> Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.	
3.2	<input checked="" type="checkbox"/> Si tratta della modifica di una risposta precedente. La risposta precedente costituiva una decisione definitiva. <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No La risposta precedente costituiva una risposta provvisoria. <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No Data della risposta precedente: _____ 1995 _____	
SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE		
<input checked="" type="checkbox"/> Decisione definitiva (compilare sezione 5, pag. 2) <input type="checkbox"/> Risposta provvisoria (compilare la sezione 6, pagg. 3-4)		
SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI		
5.1	<input checked="" type="checkbox"/> Importazione vietata L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
5.2	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata	
5.3	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata solo a determinate condizioni Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano per tutte le importazioni? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
5.4	PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO O AMMINISTRATIVO NAZIONALE SU CUI SI BASA LA DECISIONE DEFINITIVA Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: sono vietati la produzione, l'immissione in commercio e l'uso dei PCB. Detti prodotti chimici, sia allo stato puro che all'interno di preparati o come componenti di articoli, sono stati vietati dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5). Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità che ha emesso il provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Comunità europea e relativi Stati membri (cfr. indirizzo nella sezione 8).	

5.5	Osservazioni Cfr. punti 5.3 e 5.4			
	È già stata depositata una richiesta di registrazione del prodotto chimico nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:	Per essere utilizzato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
		Per essere esportato?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni				
SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA				
6.1	<input type="checkbox"/> Importazione vietata			
	L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
6.2	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata			
6.3	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata solo a determinate condizioni			
	Le suddette condizioni sono:			
	Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano per tutte le importazioni?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
6.4	INDICARE SE SI È PROCEDUTO AD UNO STUDIO ATTIVO IN VISTA DI UNA DECISIONE DEFINITIVA			
	Si sta studiando attivamente una decisione definitiva?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva:			
	Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità responsabile che sta studiando attivamente una decisione definitiva:			

6.5 INFORMAZIONI O ASSISTENZA RICHIESTE PER PRENDERE UNA DECISIONE DEFINITIVA	
Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:	
Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:	
Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:	
6.6 Osservazioni	
È già stata depositata una richiesta di registrazione del prodotto chimico nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è prodotto nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è formulato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:	Per essere utilizzato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Per essere esportato? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni	
SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI	
Ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1), i PCB sono classificati come: R33 (pericolo di effetti cumulativi) — N; R50/53 (pericoloso per l'ambiente; molto tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico).	
SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA	
Istituzione	Commissione europea DG Ambiente
Indirizzo	Rue de la Loi/Wetstraat 200 B-1049 Bruxelles Belgio

ALLEGATO II

Decisioni riesaminate sull'importazione dei prodotti chimici esaclorobenzene, pentaclorofenolo e i relativi sali ed esteri, toxafene e metamidofos, che sostituiscono le precedenti decisioni d'importazione di cui alla decisione 2000/657/CE



Segretariato della convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale



FORMULARIO PER LA RISPOSTA DEL PAESE IMPORTATORE

IMPORTANTE: leggere attentamente le istruzioni prima di compilare il formulario

PAESE: Comunità europea

(Stati membri: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria)

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO		
1.1	Denominazione comune	Esaclorobenzene
1.2	N. CAS	118-74-1
1.3	Tipo di formulato e tenore del principio attivo	
SEZIONE 2. LA RISPOSTA RELATIVA ALL'IMPORTAZIONE FORNITA NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICA ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE		
<input checked="" type="checkbox"/> Pesticida <input type="checkbox"/> Prodotto chimico industriale <input type="checkbox"/> Formulato pesticida altamente pericoloso		
SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI		
3.1	<input type="checkbox"/> Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.	
3.2	<input checked="" type="checkbox"/> Si tratta della modifica di una risposta precedente.	
	La risposta precedente costituiva una decisione definitiva.	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	La risposta precedente costituiva una risposta provvisoria.	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No
	Data della risposta precedente: _____ 27/10/2000 _____	
SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE		
<input checked="" type="checkbox"/> Decisione definitiva (compilare sezione 5, pag. 2) <input type="checkbox"/> Risposta provvisoria (compilare la sezione 6, pagg. 3-4)		
SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI		
5.1	<input checked="" type="checkbox"/> Importazione vietata	
	L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
5.2	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata	
5.3	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata solo a determinate condizioni	
	Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano per tutte le importazioni?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
5.4	PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO O AMMINISTRATIVO NAZIONALE SU CUI SI BASA LA DECISIONE DEFINITIVA	
	Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: sono vietati la produzione, l'immissione in commercio e l'uso dell'esaclorobenzene. Detto prodotto chimico, sia allo stato puro che all'interno di preparati o come componente di articoli, è stato vietato dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5). Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità che ha emesso il provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Comunità europea e relativi Stati membri (cfr. indirizzo nella sezione 8).	

5.5	Osservazioni			
	È già stata depositata una richiesta di registrazione del prodotto chimico nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:	Per essere utilizzato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
		Per essere esportato?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni				
SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA				
6.1	<input type="checkbox"/> Importazione vietata			
	L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
6.2	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata			
6.3	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata solo a determinate condizioni			
	Le suddette condizioni sono:			
	Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano per tutte le importazioni?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
6.4	INDICARE SE SI È PROCEDUTO AD UNO STUDIO ATTIVO IN VISTA DI UNA DECISIONE DEFINITIVA			
	Si sta studiando attivamente una decisione definitiva?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	In attesa di una decisione definitiva sono stati adottati i provvedimenti amministrativi seguenti:			
	Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva:			
	Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità responsabile che sta studiando attivamente una decisione definitiva:			

6.5 INFORMAZIONI O ASSISTENZA RICHIESTE PER PRENDERE UNA DECISIONE DEFINITIVA	
Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:	
Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:	
Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:	
6.6 OSSERVAZIONI	
È già stata depositata una richiesta di registrazione del prodotto chimico nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è prodotto nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è formulato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:	Per essere utilizzato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Per essere esportato? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni	
SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI	
<p>Ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1), l'esaclorobenzene è classificato come: T; R 48/25 (tossico; tossico: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per ingestione) — Carc. Cat.2; R45 (cancerogeno di categoria 2; può provocare il cancro) — N; R50/53 (pericoloso per l'ambiente; molto tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico).</p>	
SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA	
Istituzione	Commissione europea DG Ambiente
Indirizzo	Rue de la Loi/Wetstraat 200 B-1049 Bruxelles



Segretariato della convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale



FORMULARIO PER LA RISPOSTA DEL PAESE IMPORTATORE

IMPORTANTE: leggere attentamente le istruzioni prima di compilare il formulario

PAESE: Comunità europea

(Stati membri: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria)

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO	
1.1	Denominazione comune Pentaclorofenolo e i relativi sali ed esteri
1.2	N. CAS 87-86-5
1.3	Tipo di formulato e tenore del principio attivo
SEZIONE 2. LA RISPOSTA RELATIVA ALL'IMPORTAZIONE FORNITA NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICA ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE	
<input checked="" type="checkbox"/> Pesticida <input type="checkbox"/> Prodotto chimico industriale <input type="checkbox"/> Formulato pesticida altamente pericoloso	
SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI	
3.1	<input type="checkbox"/> Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.
3.2	<input checked="" type="checkbox"/> Si tratta della modifica di una risposta precedente. La risposta precedente costituiva una decisione definitiva. <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No La risposta precedente costituiva una risposta provvisoria. <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No Data della risposta precedente: _____ 27/10/2000 _____
SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE	
<input type="checkbox"/> Decisione definitiva (compilare sezione 5, pag. 2) O <input checked="" type="checkbox"/> Risposta provvisoria (compilare la sezione 6, pagg. 3-4)	
SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI	
5.1	<input type="checkbox"/> Importazione vietata L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
5.2	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata
5.3	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata solo a determinate condizioni Le suddette condizioni sono: Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano per tutte le importazioni? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
5.4	PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO O AMMINISTRATIVO NAZIONALE SU CUI SI BASA LA DECISIONE DEFINITIVA Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità che ha emesso il provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:

5.5 Osservazioni	
È già stata depositata una richiesta di registrazione del prodotto chimico nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Il prodotto chimico è prodotto nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Il prodotto chimico è formulato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:	Per essere utilizzato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Per essere esportato? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni	
SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA	
6.1	<input type="checkbox"/> Importazione vietata
L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
6.2	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata
6.3	<input checked="" type="checkbox"/> X Importazione autorizzata solo a determinate condizioni
Le suddette condizioni sono:	
<p>sono vietati l'uso e l'immissione in commercio del pentaclorofenolo, fatte salve alcune deroghe specifiche. Detto prodotto chimico è stato escluso dall'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1), ed è stata stabilita la revoca delle autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza entro il 25 luglio 2003 [regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione, del 20 novembre 2002, che prolunga il periodo di tempo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della suddetta direttiva e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (GU L 319 del 23.11.2002, pag. 3)]. Detto prodotto chimico, tuttavia, è stato identificato, ma non notificato nell'ambito del programma comunitario di riesame delle sostanze attive esistenti di cui alla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1). Di conseguenza gli Stati membri possono temporaneamente consentire l'uso di detto prodotto chimico per tali scopi, a condizione che essi siano conformi alla direttiva 1999/51/CE della Commissione, del 26 maggio 1999, che adegua per la quinta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (stagno, PCP e cadmio) (GU L 142 del 5.6.1999, pag. 22).</p> <p>Conformemente a detta direttiva, il pentaclorofenolo e i relativi sali ed esteri non sono ammessi in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in massa nelle sostanze e nei preparati immessi sul mercato.</p> <p>In deroga a quanto precede, fino al 31 dicembre 2008 la Francia, l'Irlanda, il Portogallo, il Regno Unito e la Spagna possono decidere di non applicare tale disposizione alle sostanze e ai preparati destinati ad essere utilizzati negli impianti industriali che non consentono l'emissione e/o lo scarico di pentaclorofenolo (PCP) in quantità superiori a quelle prescritte dalle vigenti norme:</p> <p>a) per il trattamento del legno. Tuttavia il legno trattato non può essere utilizzato: all'interno di edifici o per la fabbricazione e il ritrattamento di i) contenitori destinati a colture agricole; ii) imballaggi che possano entrare in contatto con prodotti greggi, intermedi e/o finiti destinati all'alimentazione umana e/o animale; iii) altri materiali che possano contaminare i prodotti di cui ai precedenti punti i) e ii);</p> <p>b) per l'impregnazione di tessuti pesanti e di fibre comunque non destinate all'abbigliamento o all'arredamento;</p> <p>c) in via eccezionale gli Stati membri possono autorizzare caso per caso utilizzatori professionali specializzati ad effettuare in loco sul loro territorio e in situazioni di emergenza trattamenti di restauro delle parti in legno e in muratura di edifici di interesse culturale, artistico e storico infestate dal fungo da carie secca (<i>Serpula lacrymans</i>) e dalla putredine rossa.</p> <p>In ogni caso il pentaclorofenolo utilizzato in quanto tale o come componente di preparati impiegati nell'ambito delle suddette deroghe deve avere un tenore totale di esaclorodibenzoparadiossina (HCDD) non superiore a 2 parti per milione (ppm); può essere immesso sul mercato solo in imballaggi di capacità pari o superiore a 20 litri; non può essere venduto al pubblico.</p> <p>Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, l'imballaggio di tali preparati dovrà recare in modo leggibile e indelebile la dicitura: «Riservato agli utilizzatori industriali e professionali».</p>	

	Stati membri che autorizzano l'importazione (per l'importazione è necessaria una autorizzazione scritta preventiva): Francia, Irlanda, Portogallo e Regno Unito (fino al 31.12.2008, sulla base delle deroghe citate).		
	Stati membri che non autorizzano l'importazione: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.		
	Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
	Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano per tutte le importazioni?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No

6.4	INDICARE SE SI È PROCEDUTO AD UNO STUDIO ATTIVO IN VISTA DI UNA DECISIONE DEFINITIVA		
	Si sta studiando attivamente una decisione definitiva?	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
	In attesa di una decisione definitiva sono stati adottati i provvedimenti amministrativi seguenti: non applicabile.		
	Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva: non applicabile.		
	Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità responsabile che sta studiando attivamente una decisione definitiva:		
	Comunità europea e relativi Stati membri (cfr. indirizzo nella sezione 8).		
6.5	INFORMAZIONI O ASSISTENZA RICHIESTE PER PRENDERE UNA DECISIONE DEFINITIVA		
	Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:		
	Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:		
	Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:		
6.6	Osservazioni		
	È già stata depositata una richiesta di registrazione del prodotto chimico nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
	In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:	Per essere utilizzato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
		Per essere esportato?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Altre osservazioni		

SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI

Ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1), il pentaclorofenolo è classificato come: T+; R26 (molto tossico; molto tossico per inalazione) — T; R24/25 (tossico; tossico a contatto con la pelle e per ingestione) — Carc. Cat. 3; R40 (cancerogeno di categoria 3; possibili effetti cancerogeni) — Xi; R36/37/38 (irritante; irritante per gli occhi, per la pelle e per le vie respiratorie) — N; R50/53 (pericoloso per l'ambiente; molto tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico).

SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA

Istituzione	Commissione europea DG Ambiente
Indirizzo	Rue de la Loi/Wetstraat 200 B-1049 Bruxelles



Segretariato della convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale



FORMULARIO PER LA RISPOSTA DEL PAESE IMPORTATORE

IMPORTANTE: leggere attentamente le istruzioni prima di compilare il formulario

PAESE: Comunità europea

(Stati membri: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria)

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO		
1.1	Denominazione comune	Toxafene (camfecloro)
1.2	N. CAS	8001-35-2
1.3	Tipo di formulato e tenore del principio attivo	
SEZIONE 2. LA RISPOSTA RELATIVA ALL'IMPORTAZIONE FORNITA NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICA ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE		
<input checked="" type="checkbox"/> Pesticida <input type="checkbox"/> Prodotto chimico industriale <input type="checkbox"/> Formulato pesticida altamente pericoloso		
SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI		
3.1	<input type="checkbox"/> Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.	
3.2	<input checked="" type="checkbox"/> Si tratta della modifica di una risposta precedente. La risposta precedente costituiva una decisione definitiva. <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No La risposta precedente costituiva una risposta provvisoria. <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No Data della risposta precedente: _____ 27/10/2000 _____	
SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE		
<input checked="" type="checkbox"/> Decisione definitiva (compilare sezione 5, pag. 2) <input type="checkbox"/> Risposta provvisoria (compilare la sezione 6, pagg. 3-4)		
SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI		
5.1	<input checked="" type="checkbox"/> Importazione vietata L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
5.2	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata	
5.3	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata solo a determinate condizioni Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano per tutte le importazioni? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
5.4	PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO O AMMINISTRATIVO NAZIONALE SU CUI SI BASA LA DECISIONE DEFINITIVA Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: sono vietati la produzione, l'immissione in commercio e l'uso del toxafene. Detto prodotto chimico, sia allo stato puro che all'interno di preparati o come componente di articoli, è stato vietato dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5). Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità che ha emesso il provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Comunità europea e relativi Stati membri (cfr. indirizzo nella sezione 8).	

5.5	Osservazioni			
	È già stata depositata una richiesta di registrazione del prodotto chimico nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:	Per essere utilizzato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
		Per essere esportato?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni				
SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA				
6.1	<input type="checkbox"/> Importazione vietata			
	L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
6.2	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata			
6.3	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata solo a determinate condizioni			
	Le suddette condizioni sono:			
	Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano per tutte le importazioni?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
6.4	INDICARE SE SI È PROCEDUTO AD UNO STUDIO ATTIVO IN VISTA DI UNA DECISIONE DEFINITIVA			
	Si sta studiando attivamente una decisione definitiva?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
In attesa di una decisione definitiva sono stati adottati i provvedimenti amministrativi seguenti:				
Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva:				
Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità responsabile che sta studiando attivamente una decisione definitiva:				

6.5 INFORMAZIONI O ASSISTENZA RICHIESTE PER PRENDERE UNA DECISIONE DEFINITIVA	
Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:	
Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:	
Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:	
6.6 Osservazioni	
È già stata depositata una richiesta di registrazione del prodotto chimico nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è prodotto nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è formulato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:	Per essere utilizzato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Per essere esportato? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni	
SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI	
<p>Ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1), il toxafene è classificato come: T; R25 (tossico; tossico per ingestione) — Carc. Cat. 3; R40 (cancerogeno di categoria 3; possibili effetti cancerogeni); — Xn; R21 (nocivo, nocivo a contatto con la pelle) — Xi; R37/38 (irritante; irritante per le vie respiratorie e per la pelle) — N; R50/53 (pericoloso per l'ambiente; molto tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico).</p>	
SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA	
Istituzione	Commissione europea DG Ambiente
Indirizzo	Rue de la Loi/Wetstraat 200 B-1049 Bruxelles



*Segretariato della convenzione di Rotterdam concernente la
procedura di previo assenso informato per taluni prodotti
chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale*



FORMULARIO PER LA RISPOSTA DEL PAESE IMPORTATORE

IMPORTANTE: leggere attentamente le istruzioni prima di compilare il formulario

PAESE: Comunità europea

(Stati membri: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria)

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO	
1.1	Denominazione comune Metamidofos
1.2	N. CAS 10265-92-6
1.3	Tipo di formulato e tenore del principio attivo
SEZIONE 2. LA RISPOSTA RELATIVA ALL'IMPORTAZIONE FORNITA NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICA ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE	
<input type="checkbox"/> Pesticida <input type="checkbox"/> Prodotto chimico industriale <input checked="" type="checkbox"/> Formulato pesticida altamente pericoloso	
SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI	
3.1	<input type="checkbox"/> Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.
3.2	<input checked="" type="checkbox"/> Si tratta della modifica di una risposta precedente. La risposta precedente costituiva una decisione definitiva. <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No La risposta precedente costituiva una risposta provvisoria. <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Data della risposta precedente: _____ 27/10/2000 _____
SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE	
<input type="checkbox"/> Decisione definitiva (compilare sezione 5, pag. 2) O <input checked="" type="checkbox"/> Risposta provvisoria (compilare la sezione 6, pagg. 3-4)	
SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI	
5.1	<input type="checkbox"/> Importazione vietata L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
5.2	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata
5.3	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata solo a determinate condizioni Le suddette condizioni sono: Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano per tutte le importazioni? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
5.4	PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO O AMMINISTRATIVO NAZIONALE SU CUI SI BASA LA DECISIONE DEFINITIVA Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità che ha emesso il provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:

5.5 Osservazioni			
È già stata depositata una richiesta di registrazione del prodotto chimico nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Il prodotto chimico è prodotto nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Il prodotto chimico è formulato nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:	Per essere utilizzato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
	Per essere esportato?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni			
SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA			
6.1	<input type="checkbox"/> Importazione vietata		
L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?		<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?		<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
6.2	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata		
6.3	<input checked="" type="checkbox"/> Importazione autorizzata solo a determinate condizioni		
Le suddette condizioni sono:			
<u>Prodotti fitosanitari</u>			
Stati membri che autorizzano l'importazione (per l'importazione è necessaria una autorizzazione scritta preventiva): Austria, Belgio, Cipro, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovenia, Spagna, Ungheria.			
Stati membri che non autorizzano l'importazione: Danimarca, Estonia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Malta, Regno Unito, Repubblica ceca, Slovacchia, Svezia.			
<u>Biocidi</u>			
Non autorizzati. Detto prodotto chimico non è stato identificato, né notificato nell'ambito del programma comunitario di riesame delle sostanze attive esistenti di cui alla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1). Conformemente al regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione, del 4 novembre 2003, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, e che modifica il regolamento (CE) n. 1896/2000 (GU L 307 del 24.11.2003, pag. 1) per detto prodotto chimico non sono consentiti tali usi.			
Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?		<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano per tutte le importazioni?		<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No

6.4	INDICARE SE SI È PROCEDUTO AD UNO STUDIO ATTIVO IN VISTA DI UNA DECISIONE DEFINITIVA	
	Si sta studiando attivamente una decisione definitiva?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	<p>In attesa di una decisione definitiva sono stati adottati i provvedimenti amministrativi seguenti:</p> <p>il metamidofos è inserito nel programma comunitario di valutazione delle sostanze attive esistenti di cui alla direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1). È previsto che la valutazione sarà portata a termine verso la fine del 2005. Nel frattempo spetta agli Stati membri decidere se autorizzare l'uso di detto prodotto chimico come prodotto fitosanitario sul loro territorio.</p> <p>Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva: entro il 2005, una volta conclusa la valutazione comunitaria dell'uso di tale sostanza nei prodotti fitosanitari.</p> <p>Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità responsabile che sta studiando attivamente una decisione definitiva: Comunità europea e relativi Stati membri (cfr. indirizzo nella sezione 8).</p>	
6.5	INFORMAZIONI O ASSISTENZA RICHIESTE PER PRENDERE UNA DECISIONE DEFINITIVA	
	Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:	
	Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:	
	Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:	
6.6	Osservazioni	
	È già stata depositata una richiesta di registrazione del prodotto chimico nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:	Per essere utilizzato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
		Per essere esportato? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Altre osservazioni	
SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI		
<p>Ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1), il metamidophos è classificato come: T+; R26/28 (molto tossico; molto tossico per inalazione e per ingestione) — T; R24 (tossico; tossico a contatto con la pelle) — N; R50 (pericoloso per l'ambiente; molto tossico per gli organismi acquatici).</p>		
SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA		
Istituzione	Commissione europea DG Ambiente	
Indirizzo	Rue de la Loi/Wetstraat 200 B-1049 Bruxelles	

ALLEGATO III

Decisione riesaminata sull'importazione del lindano (gamma-HCH), che sostituisce la precedente decisione d'importazione di cui alla decisione 2001/852/CE



Segretariato della convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale



FORMULARIO PER LA RISPOSTA DEL PAESE IMPORTATORE

IMPORTANTE: leggere attentamente le istruzioni prima di compilare il formulario

PAESE: Comunità europea

(Stati membri: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria)

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO		
1.1	Denominazione comune	Lindano (gamma-HCH)
1.2	N. CAS	58-89-9
1.3	Tipo di formulato e tenore del principio attivo	
SEZIONE 2. LA RISPOSTA RELATIVA ALL'IMPORTAZIONE FORNITA NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICA ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE		
<input checked="" type="checkbox"/> Pesticida <input type="checkbox"/> Prodotto chimico industriale <input type="checkbox"/> Formulato pesticida altamente pericoloso		
SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI		
3.1	<input type="checkbox"/> Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.	
3.2	<input checked="" type="checkbox"/> Si tratta della modifica di una risposta precedente.	
	La risposta precedente costituiva una decisione definitiva.	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No
	La risposta precedente costituiva una risposta provvisoria.	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Data della risposta precedente: _____ 20/11/2001 _____	
SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE		
<input type="checkbox"/> Decisione definitiva (compilare sezione 5, pag. 2) <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Risposta provvisoria (compilare la sezione 6, pagg. 3-4)		
SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI		
5.1	<input type="checkbox"/> Importazione vietata	
	L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
5.2	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata	
5.3	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata solo a determinate condizioni	
	Le suddette condizioni sono:	
	Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano per tutte le importazioni?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
5.4	PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO O AMMINISTRATIVO NAZIONALE SU CUI SI BASA LA DECISIONE DEFINITIVA	
	Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:	
	Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità che ha emesso il provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:	

5.5 Osservazioni	
È già stata depositata una richiesta di registrazione del prodotto chimico nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Il prodotto chimico è prodotto nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Il prodotto chimico è formulato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:	Per essere utilizzato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Per essere esportato? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni	
SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA	
6.1	<input type="checkbox"/> Importazione vietata
L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
6.2	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata
6.3	X Importazione autorizzata solo a determinate condizioni
Le suddette condizioni sono:	
sono vietati la produzione, l'uso e l'immissione in commercio del lindano (gamma-HCH), fatte salve alcune deroghe specifiche. Detto prodotto chimico, sia allo stato puro che all'interno di preparati o come componente di articoli, è stato vietato dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5). A titolo di deroga gli Stati membri possono tuttavia consentire i seguenti impieghi:	
a) fino all'1.9.2006:	
— trattamento curativo professionale e industriale di legname, legno da costruzione e tronchi,	
— applicazioni industriali e domestiche per interni;	
b) fino al 31.12.2007:	
— l'HCH tecnico può essere utilizzato solo come prodotto intermedio nell'industria chimica,	
— i prodotti in cui almeno il 99 % degli isomeri dell'HCH è presente nella forma gamma (ossia il lindano) sono riservati ai seguenti usi: insetticida per uso topico in campo sanitario e veterinario.	
Stati membri che autorizzano l'importazione (per l'importazione è necessaria una autorizzazione scritta preventiva): Finlandia [fino al 31.12.2007 sulla base della lettera b) esclusivamente per i biocidi], Spagna [fino al 31.12.2007 sulla base della lettera b) esclusivamente come insetticida per uso topico in campo sanitario].	
Stati membri che non autorizzano l'importazione: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria.	
Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano per tutte le importazioni?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

6.4	INDICARE SE SI È PROCEDUTO AD UNO STUDIO ATTIVO IN VISTA DI UNA DECISIONE DEFINITIVA	
	Si sta studiando attivamente una decisione definitiva?	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No
	In attesa di una decisione definitiva sono stati adottati i provvedimenti amministrativi seguenti: non applicabile.	
	Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva: non applicabile.	
	Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità responsabile che sta studiando attivamente una decisione definitiva:	
	Comunità europea e relativi Stati membri (cfr. indirizzo nella sezione 8).	
6.5	INFORMAZIONI O ASSISTENZA RICHIESTE PER PRENDERE UNA DECISIONE DEFINITIVA	
	Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:	
	Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:	
	Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:	
6.6	Osservazioni	
	È già stata depositata una richiesta di registrazione del prodotto chimico nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:	Per essere utilizzato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
		Per essere esportato? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Altre osservazioni	
SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI		
Ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1), il lindano (gamma-HCH) è classificato come: T; R25 (tossico; tossico per ingestione) — Xn; R20/21, R48/22, R64 (nocivo; nocivo per inalazione e a contatto con la pelle, nocivo; pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per ingestione, possibile rischio per i bambini allattati al seno) — N; R50/53 (pericoloso per l'ambiente; molto tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico).		
SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA		
Istituzione	Commissione europea DG Ambiente	
Indirizzo	Rue de la Loi/Wetstraat 200 B-1049 Bruxelles Belgio	

ALLEGATO IV

Decisione riesaminata sull'importazione di ossido di etilene, che sostituisce la precedente decisione d'importazione di cui alla decisione 2003/508/CE



Segretariato della convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale

**FORMULARIO PER LA RISPOSTA DEL PAESE IMPORTATORE**

IMPORTANTE: leggere attentamente le istruzioni prima di compilare il formulario

PAESE: Comunità europea

(Stati membri: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria)

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO		
1.1	Denominazione comune	Ossido di etilene
1.2	N. CAS	75-21-8
1.3	Tipo di formulato e tenore del principio attivo	
SEZIONE 2. LA RISPOSTA RELATIVA ALL'IMPORTAZIONE FORNITA NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICA ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE		
<input checked="" type="checkbox"/> Pesticida <input type="checkbox"/> Prodotto chimico industriale <input type="checkbox"/> Formulato pesticida altamente pericoloso		
SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI		
3.1	<input type="checkbox"/> Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.	
3.2	<input checked="" type="checkbox"/> Si tratta della modifica di una risposta precedente. La risposta precedente costituiva una decisione definitiva. <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No La risposta precedente costituiva una risposta provvisoria. <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Data della risposta precedente: _____ 24/7/2003 _____	
SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE		
<input type="checkbox"/> Decisione definitiva (<i>compilare sezione 5, pag. 2</i>) <input checked="" type="checkbox"/> Risposta provvisoria (<i>compilare la sezione 6, pagg. 3-4</i>)		
SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI		
5.1	<input type="checkbox"/> Importazione vietata L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
5.2	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata	
5.3	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata solo a determinate condizioni Le suddette condizioni sono: Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano per tutte le importazioni? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
5.4	PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO O AMMINISTRATIVO NAZIONALE SU CUI SI BASA LA DECISIONE DEFINITIVA Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità che ha emesso il provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:	

5.5 Osservazioni	
È già stata depositata una richiesta di registrazione del prodotto chimico nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Il prodotto chimico è prodotto nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Il prodotto chimico è formulato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:	Per essere utilizzato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Per essere esportato? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni	
SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA	
6.1	<input type="checkbox"/> Importazione vietata
L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
6.2	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata
6.3	<input checked="" type="checkbox"/> Importazione autorizzata solo a determinate condizioni
Le suddette condizioni sono:	
<u>Per i prodotti fitosanitari</u>	
Sono vietati l'uso e l'immissione in commercio di tutti i prodotti fitosanitari contenenti ossido di etilene come principio attivo conformemente alla direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36), modificata dalla direttiva 86/355/CEE (GU L 212 del 2.8.1986, pag. 33).	
<u>Per i biocidi</u>	
Stati membri che autorizzano l'importazione: Germania, Irlanda, Lussemburgo e Svezia.	
Stati membri che autorizzano l'importazione (per l'importazione è necessaria una autorizzazione scritta preventiva): Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia (solo per la sterilizzazione degli strumenti chirurgici a norma della direttiva 93/42/CEE del Consiglio), Italia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Spagna.	
Stati membri che non autorizzano l'importazione: Cipro, Estonia, Lettonia, Malta, Regno Unito, Repubblica ceca, Slovenia, Ungheria.	
Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano per tutte le importazioni?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

6.4	INDICARE SE SI È PROCEDUTO AD UNO STUDIO ATTIVO IN VISTA DI UNA DECISIONE DEFINITIVA	
	Si sta studiando attivamente una decisione definitiva?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No
	In attesa di una decisione definitiva sono stati adottati i provvedimenti amministrativi seguenti:	
	l'uso dell'ossido di etilene nei prodotti fitosanitari è vietato dalla direttiva 79/117/CEE del Consiglio (GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36), modificata dalla direttiva 86/355/CEE (GU L 212 del 2.8.1986, pag. 33).	
	Detto prodotto chimico, tuttavia, è stato identificato e notificato nell'ambito del programma comunitario di riesame delle sostanze attive esistenti di cui alla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1). A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva, nell'attesa di una decisione definitiva della Comunità europea, l'ossido di etilene può essere utilizzato nei biocidi in conformità della legislazione degli Stati membri.	
	Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva: entro il 2009, una volta conclusa la valutazione comunitaria dell'uso di tale sostanza nei biocidi.	
	Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità responsabile che sta studiando attivamente una decisione definitiva:	
	Comunità europea e relativi Stati membri (cfr. indirizzo nella sezione 8).	
6.5	INFORMAZIONI O ASSISTENZA RICHIESTE PER PRENDERE UNA DECISIONE DEFINITIVA	
	Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:	
	Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:	
	Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:	
6.6	Osservazioni	
	È già stata depositata una richiesta di registrazione del prodotto chimico nel paese?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No
	In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:	Per essere utilizzato nel paese? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No
		Per essere esportato? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No
	Altre osservazioni	
SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI		
A norma della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1) l'ossido di etilene è classificato come: F+; R12 (estremamente infiammabile) — Carc. Cat. 2; R45 (cancerogeno di categoria 2; può provocare il cancro) — Muta. Cat. 2; R46 (mutageno di categoria 2; può provocare alterazioni genetiche ereditarie) — T; R23 (tossico; tossico per inalazione) — Xi; R36/37/38 (irritante; irritante per gli occhi, per le vie respiratorie e per la pelle).		
SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA		
Istituzione	Commissione europea DG Ambiente	
Indirizzo	Rue de la Loi/Wetstraat 200 B-1049 Bruxelles	